



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot. DVADEC-2013-0000260 del 09/08/2013

VISTO il decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 *"Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica"*, convertito con legge del 22 aprile 2005, n. 58, che istituisce un fondo di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 da destinare a finalità di tutela ambientale;

VISTO il decreto ministeriale prot. DEC/DSA/2006/001023 del 16 ottobre 2006, registrato dall'Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio della Corte di Conti il 2 febbraio 2007 al reg. n. 1, foglio 142, recante il *"Programma di finanziamenti per esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani"*, destinando una somma complessiva pari a 210 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo relative alle annualità 2006-2008;

VISTO il decreto del Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali n. 735 del 19 dicembre 2011 registrato dall'Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare della Corte di Conti, il 3 febbraio 2012, al reg. n. 1, foglio 262 recante il *"Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso interventi di ammodernamento del trasporto pubblico locale"*, di seguito per brevità denominato *"Programma TPL"*, che ha disciplinato l'utilizzo delle risorse del fondo in relazione alle annualità 2009-2011 destinando alle regioni 80 milioni di euro per l'attuazione del *"Programma"*;

VISTO il decreto del Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali n. 544 del 24 ottobre 2012 registrato dall'Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare della Corte di Conti, il 25 febbraio 2013, al reg. n. 1, foglio 312) recante modifiche al D.D. n. 735 del 19 dicembre 2011, incrementando le risorse e destinando al *"Programma TPL"*, ulteriori somme, disponibili del Fondo di cui al decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, pari a euro 29.057.907,38 e procedendo, altresì, ad estendere il *"Programma TPL"*, anche all'acquisto di autobus a trazione esclusivamente elettrica;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, di *"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1997, che prevede all'art. 14, comma 5 che *"Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18,*

comma 2, lettera c), possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione."

VISTO il D.M. 22-6-2000 n. 215 del Ministero dei trasporti e della navigazione "Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2000, n. 179;

RILEVATO che il "Programma TPL" prevede, con procedure diverse rispetto a quelle del decreto ministeriale 16 ottobre 2006, l'assegnazione delle risorse alle regioni e che, ad oggi, tuttavia, solo sette regioni hanno aderito a tale "Programma";

CONSIDERATO che in data 24 luglio 2013 si è tenuto, nell'ambito del Coordinamento ex art. 20 del D.Lgs. 155/2010, una riunione straordinaria con le regioni sul "Programma TPL" e che in tale riunione sono emerse da parte delle regioni delle criticità sul "Programma", con riferimento a quanto previsto all'articolo 5 del citato D.D. n. 735/2011, da un lato, per ragioni connesse con il patto di stabilità, la difficoltà di poter anticipare, i pagamenti delle forniture relative alle operazioni di acquisto dei mezzi, dall'altro, con riguardo alla tempistica attualmente prevista per la conclusione delle operazioni di acquisto, anche in considerazione dell'incremento delle risorse assegnate alle regioni con il D.D. n. 544/2012, l'esigenza di un prolungamento dei termini per consentire alle regioni di adeguare i progetti alle nuove disposizioni contenute in tale decreto e di consentire alle regioni che ancora non l'hanno fatto di poter iscrivere in bilancio le somme assegnate per il programma, nell'anno 2014;

CONSIDERATO che un sollecito utilizzo da parte delle regioni delle risorse del "Programma TPL", mediante l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni inquinanti, con un parco circolante adibito al servizio di trasporto pubblico locale che ha un'età media piuttosto elevata ed ha sofferto, negli ultimi anni, difficoltà di ammodernamento, favorirebbe effetti positivi sulla qualità dell'aria, nel breve periodo, e anche nel medio e lungo periodo, per la maggiore disponibilità dei cittadini all'utilizzo del servizio pubblico e per il conseguente minore utilizzo dei mezzi privati;

TENUTO CONTO del fatto che alla luce della nuova procedura precontenziosa aperta nei confronti dell'Italia per i superamenti dei valori limite del PM10 sul territorio (EU Pilot 4915/13/ENVI inerente la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria), il "Programma TPL", avendo ad oggetto misure contenute nei piani di qualità dell'aria, riferite al settore dei trasporti, ed in particolare al sistema del trasporto pubblico locale, risulta

essere uno strumento tra quelli che maggiormente possono contribuire alla riduzione delle emissioni di materiale particolato primario e di ossidi di azoto;

RITENUTO che le criticità manifestate dalle regioni con riferimento all'articolo 5 del citato D.D. n. 735/2011, atteso anche che una quota parte delle risorse stanziata per l'attuazione del "Programma TPL", pari a circa 9 milioni di euro, sono ancora nella disponibilità del Ministero, pur approssimandosi il termine della programmazione, rendono necessario, in tempi ravvicinati, prevedere una serie di modifiche al vigente Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2011, n.735, finalizzate a permettere l'effettiva utilizzazione delle risorse messe in campo da questa Direzione;

RITENUTO che tali modifiche dovrebbero avere prioritariamente ad oggetto nuove modalità di trasferimento e di rendicontazione dei finanziamenti per le regioni che lo richiedano, facendo comunque salva la vigente procedura per le altre regioni;

RITENUTO opportuno, con riferimento alla rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, estendere il "Programma TPL" anche all'acquisto di veicoli della categoria M1, per incentivare anche la diversificazione del servizio di trasporto pubblico locale, con l'utilizzazione di veicoli di tale categoria nei limiti dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione previsti dal citato D.M. 22-6-2000, n. 215;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Direttore Generale della Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente n. 735 del 19 dicembre 2011)

1. Al decreto del Direttore Generale della Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente n. 735 del 19 dicembre 2011, come modificato dal successivo decreto n. 544 del 24 ottobre 2012, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, prima della parola "ammodernamento" è aggiunta la parola: "potenziamento";
- b) all'articolo 1, comma 4 le parole "euro 80.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 109.057.907,38";
- c) all'articolo 2, comma 2, le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";
- d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Articolo 3
(Procedure di trasferimento dei finanziamenti)

1. Per il trasferimento delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 2 sono previste due procedure alternative.

2. Le Regioni che intendono attivare la procedura di trasferimento prevista dall'articolo 4 bis presentano al Ministero, Direzione VA, la relativa istanza entro il termine del 10 novembre 2013. Dopo tale data o in caso di mancata approvazione dell'istanza può essere attivata solo la procedura di trasferimento prevista dagli articoli 5 e 6.

3. Ai fini dell'attivazione della procedura di trasferimento prevista dagli articoli 5 e 6, le Regioni presentano al Ministero, Direzione VA, un progetto predisposto secondo le finalità di cui al precedente articolo 1, che illustri i singoli interventi, precisi analiticamente i relativi costi, anche con riferimento alle forniture di beni e servizi da acquisire e alle spese generali da sostenere e stabilisca i tempi di realizzazione.

4. Le Regioni che hanno presentato il progetto di cui al comma 3 prima del 10 novembre 2013 possono attivare la procedura di trasferimento prevista dall'articolo 4bis solo se l'istanza di cui al comma 2 è accompagnata da una rinuncia alla procedura prevista dai commi 5 e 6.

5. Le operazioni di acquisto previste dall'articolo 4 devono essere completate entro il 31/12/2015. Entro la stessa data devono essere inviate le istanze di erogazione del finanziamento previste dall'articolo 5. Le regioni possono chiedere al Ministero dell'ambiente, Direzione DVA, proroghe a tale termine, per motivi giustificati e non prevedibili. Il Ministero provvede alla valutazione dell'istanza di proroga e alla definizione dei tempi dell'eventuale proroga.

- e) all'articolo 4, comma 1, lettera a) sono aggiunte dopo la parola "categoria" le seguenti: "M1 aventi classe di omologazione Euro VI o"
- f) all'articolo 4 comma 1, lettera b), dopo la parola "categoria", è aggiunta la seguente: "M1 o"
- g) è inserito, dopo l'articolo 4, il seguente articolo 4bis:

Articolo 4bis
Modalità di trasferimento su atti di impegno e di aggiudicazione

1. In caso di presentazione in termini dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 2, i finanziamenti previsti dal presente decreto sono trasferiti alla Regione con le seguenti modalità:

- una prima rata, pari al 7,94% della intera quota assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 2, da trasferire a seguito della comunicazione alla Regione dell'approvazione di tale istanza. Il Ministero approva l'istanza entro il termine del 25 novembre 2013, se la stessa contiene:

- a) la delibera, la determina o altro provvedimento regionale di impegno di spesa che, ai sensi dell'ordinamento regionale, abbia l'effetto di impegnare, per gli interventi previsti

dall'articolo 4, e facendo espresso riferimento al presente programma di finanziamenti, risorse pari all'intera quota assegnata ai sensi dell'articolo 2;

- b) una scheda progettuale degli interventi previsti, nella quale si indicano i veicoli da acquistare, dimostrando il rispetto dei requisiti dell'articolo 4, i soggetti acquirenti i veicoli, i gestori del servizio pubblico di trasporto locale che utilizzeranno i veicoli, nonché il cronoprogramma delle attività previste per realizzare gli interventi, incluse le procedure previste per gli acquisti; si deve altresì indicare se gli acquisti saranno suddivisi in più procedure di gara o in più contratti;
- c) la dimostrazione che, nelle Regioni in cui sono presenti zone di superamento dei valori limite del materiale particolato PM10 ai sensi del decreto legislativo n. 155/2010, i veicoli da acquistare sulla base del presente decreto sono destinati ad essere utilizzati presso tali zone.

- una o più rate successive, aventi un'entità pari al 50 % dei costi di acquisto previsti in ciascuna aggiudicazione di gara o in ciascun contratto relativi all'acquisto di veicoli, da trasferire a seguito dell'invio al Ministero di una o più istanze. Le istanze, a fini di ammissibilità, devono contenere gli atti di aggiudicazione di gara o i contratti, incluse le eventuali convenzioni propedeutiche, aventi ad oggetto gli acquisti previsti dal presente decreto per i quali si richiede il trasferimento dei finanziamenti. Da tali atti devono risultare in modo preciso i soggetti fornitori dei veicoli, i soggetti acquirenti, il tipo ed il numero dei veicoli, in relazione ai requisiti dell'articolo 4, l'importo previsto per gli acquisti, nonché i tempi e i modi della fornitura.

- una rata finale, pari al residuo della quota assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 2, da trasferire a seguito dell'invio al Ministero di una istanza successiva al perfezionamento di tutti gli acquisti previsti dalla scheda progettuale. L'istanza, a fini di ammissibilità, deve contenere apposite attestazioni prodotte dai soggetti acquirenti i veicoli in cui si dichiara la conformità tra la fornitura ottenuta e quella prevista negli atti di aggiudicazione della gara o nei contratti e nelle convenzioni propedeutiche, nonché un atto in cui la Regione dichiara che tali attestazioni hanno ad oggetto veicoli acquistati ai sensi del presente decreto.

2. I provvedimenti di impegno di spesa, gli atti di aggiudicazione di gara ed i contratti previsti dal comma 1 devono essere successivi alla data del 3 febbraio 2012 e devono sempre contenere un espresso riferimento al presente programma di finanziamenti.

3. Gli atti di aggiudicazione di gara, i contratti e le convenzioni propedeutiche previsti dal comma 1 devono prevedere apposite condizioni volte ad imporre, per i veicoli il cui acquisto sia finanziato ai sensi del presente decreto, un vincolo di destinazione al servizio di trasporto pubblico locale. Tale vincolo deve essere previsto per tutta la durata del rapporto sulla cui base opera il gestore del servizio pubblico di trasporto che utilizza i veicoli acquistati, fermo restando, ove la durata sia inferiore a sette anni, l'obbligo del gestore di pagare alla Regione, al termine del rapporto, una somma proporzionata al valore del veicolo all'epoca. Deve essere altresì previsto che il vincolo sia iscritto, all'atto di immatricolazione, sulla carta di circolazione del veicolo.

JK

4 Le somme relative ai finanziamenti di cui è ammesso il trasferimento ai sensi del presente articolo sono liquidate alle Regioni nei limiti e nei tempi consentiti dalle correnti disponibilità di bilancio.

c) nell'articolo 5 la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di trasferimento su presentazione di fatture quietanzate".

d) all'articolo 5 il comma 5 è soppresso.

e) nell'articolo 6, comma 1, le parole "dalle Regioni," sono sopresse.

f) nell'articolo 6, comma 2, le parole "anche della" sono sostituite dalle seguenti: "individuabili anche tra i soggetti appartenenti alla" e le parole "ai rapporti" sono sostituite dalle seguenti: "alle istanze".

g) nell'articolo 8 sono inseriti i seguenti commi 3 e 4:

3. Per le finalità del presente decreto sono altresì destinate alle regioni, nell'ambito dell'assegnazione prevista dalla tabella dell'articolo 2, risorse pari a 29.057.907,38 (ventinovemilionicinquantasettemilanovecentosette/38) euro di cui:

- 28.756.797,84 (ventottomilionisettecentocinquantaseimilasettecentonovantasette/84) euro, a valere sul capitolo 8405 P.G. 3 "Spese per gli Accordi di Programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale" 1.2.2 - Interventi, Missione 18, Programma 3, del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - esercizio finanziario 2009 impegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto DVA-DEC-2010-000762 del 22 ottobre 2010, partita n. 3256 clausola 1;
- 301.109,54 (trecentounomilacentonove/54) euro, a valere sul capitolo 8405 P.G. 3 "Spese per gli Accordi di Programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale" 1.2.2 - Interventi, Missione 18, Programma 3, del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - esercizio finanziario 2010 impegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto DVA-DEC-2010-0000278 del 25 maggio 2010, partita n. 1190 clausola 1;

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Articolo 2 (Disposizioni per la prima applicazione)

1. In caso di istanze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 735 del 19 dicembre 2011, pervenute al Ministero, Direzione VA, prima del 25 novembre 2013, le somme dei relativi

finanziamenti sono liquidate con priorità rispetto alle somme dei finanziamenti relativi alle istanze di cui all'articolo 4bis dello stesso decreto. Le somme che residuano sono liquidate alle Regioni che hanno presentato le istanze di cui all'articolo 4bis nell'ordine di approvazione delle stesse.

Il presente decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni ambientali, comunica tempestivamente alle Regioni l'avvenuta registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)